NONNI 2.0 - ESSERCI - ALLEANZA CATTOLICA - CENTRO STUDI ROSARIO LIVATINO - CENTRO FRANCESCANO CULTURALE E ARTISTICO ROSETUM

CONVEGNO

"LIBERTA' IN GABBIA?"

Milano, Teatro Rosetum, Via Pisanello 1 Sabato 18 gennaio 2020, h.10,00 – 12,45

«pensiero unico», «politicamente corretto» e libertà di manifestazione del pensiero 1

Avv. Roberto Respinti – Centro Studi Rosario Livatino

Sommario: Premesse e inquadramento: a. il contesto in cui si colloca il contributo che intendo condividere con voi oggi; b. di cosa si tratta. – Parte Prima. La libertà di manifestazione del pensiero: qualificazione e disciplina giuridica. I. 1. Sul piano internazionale ed europeo. I. 2.L'ampio riconoscimento nella Costituzione italiana e la qualificazione nella giurisprudenza della Corte costituzionale. I. 3. I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero nel confronto con altre libertà e diritti: il caso Lituania. I. 4. I limiti "impliciti" nella giurisprudenza della Corte costituzionale e nella dottrina: gli interessi costituzionalmente rilevanti. – Parte Seconda. Alcuni problemi. II. 1. Il "politicamente corretto" in ambito giuridico rischia di coincidere con il giudizialmente arbitrario. II. 2. Il politicamente corretto a ben vedere è intrinsecamente contraddittorio. – Parte Terza. Qualche contributo propositivo (di metodo di contenuto). III. 1. Per un prudente bilanciamento dei diritti nel perseguimento dell'aequitas. III. 2. Uscire dalle ambiguità fuorvianti, concettuali e lessicali. III. 3. Metodo costruttivo. – Considerazioni conclusive.

Buongiorno a tutti.

Saluto e ringrazio chi ha pensato e organizzato questo Convegno e per l'invito a intervenire, il Centro Culturale Rosetum che ci ospita, chi mi ha preceduto e chi seguirà negli interventi; e soprattutto tutti i presenti, numerosi, che avete scelto di dedicare un sabato mattina a questa iniziativa.

Premesse e inquadramento.

Come ci ha detto poco fa il prof. Botturi, si parte sempre da delle premesse.

a. il contesto in cui si colloca il contributo che intendo condividere con voi oggi.

La mia prima considerazione è che nella relazione fra la persona e la realtà il cosiddetto "politicamente corretto" sembra essere una ulteriore manifestazione ideologica, nei contenuti e nelle modalità, dopo il sedicente tramonto delle ideologie.

Un fenomeno recentemente analizzato in modo molto serio e documentato dal prof. Capozzi nel suo testo ², a cui rinvio, sul piano della storia delle idee e con taglio sociologico.

E che oggi il prof. Botturi ci ha aiutato a ripercorrere descrivendone le caratteristiche, i contenuti, le origini e le finalità sul piano culturale.

lo cercherò quindi di dare un contributo provando a descrivere le declinazioni del fenomeno sul piano della cultura più propriamente giuridica e quindi dei criteri che regolano la convivenza civile di una società, cioè della comunità in cui viviamo.

Il tema evoca inevitabilmente non solo la libertà di pensiero, ma soprattutto la sua libera manifestazione pubblica.

¹ Il presente testo è la trascrizione dell'intervento esposto al Convegno e pertanto ne conserva in buona parte il taglio della presentazione orale.

² Eugenio Capozzi, *Politicamente corretto. Storia di un'ideologia*, Marsilio editore, 2018.

b. di cosa si tratta.

Vorrei subito sgombrare il campo da facili equivoci, che poi si trasformano in alibi pretestuosi del nostro potenziale interlocutore, in cerca di vie di fuga per aggirare il cuore del problema: qui non è in discussione alcun dato confessionale; è un problema di libertà. E quindi riguarda qualunque persona, a prescindere che ritenga o meno di credere in qualcuno o in qualcosa e in tal caso in chi e in cosa.

Il prof. Marco Olivetti nei suoi insegnamenti di Diritto costituzionale ³ ci ricorda che la «libertà di opinione» – vale a dire la facoltà di esprimere giudizi di valore, in vario modo motivati, sui più diversi fenomeni – costituisce il contenuto essenziale della libertà di pensiero, alla quale spetta una protezione di particolare intensità dal punto di vista giuridico.

Libertà di pensiero e libertà di manifestazione del pensiero non coincidono:

- la prima è evidentemente presupposto della seconda
- e la seconda rispetto alla prima non è un mero accessorio, bensì un suo carattere intrinseco e inscindibile. Affinché il pensare non sia una libertà teorica, ma concreta, ossia effettivamente rispettosa della persona in uno dei diritti fondamentali che la caratterizzano. Si tratta quindi della possibilità di rendere pubblico ciò che penso, senza ingiuste limitazioni. Ossia libertà di espressione.

Dunque la libertà di manifestazione del pensiero si differenzia

- sia dalla semplice libertà di pensiero, individuale, che resta nella sfera privata
- e sia dalla semplice comunicazione ad altri del proprio pensiero, che è indirizzata a uno o più destinatari determinati; mentre la manifestazione del proprio pensiero ha invece destinatari indeterminati, chiunque.

Per essere una libertà concreta e non teorica deve essere riconosciuta e tutelata come un diritto. Un diritto del titolare di tale libertà; e il titolare della libertà è la persona in quanto tale, chiunque sia e qualunque cosa pensi.

Come sempre, ad ogni diritto corrispondono inevitabilmente dei doveri di altri nei confronti del titolare del diritto. Quindi anzitutto il dovere di riconoscere tale libertà, ossia di consentirne la effettiva espressione senza generarne conseguenze negative, di astenersi da indebite limitazioni, di rispettarla sempre e in ogni modo, perciò anche quando il suo esercizio avviene nella forma della critica e del dissenso.

PARTE PRIMA

LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO: QUALIFICAZIONE E DISCIPLINA GIURIDICA

Per trattare l'argomento con equilibrio, senza estremismi e soprattutto nell'ottica di non fermarsi alla diagnosi di un problema - che pure è inevitabile e doverosa premessa per poterlo correttamente conoscere e affrontare - ma di provare a offrire dei contributi positivi per la sua soluzione, credo utile fare riferimento ai profili costituzionali del tema, quindi alla Carta fondamentale del nostro Stato e alla relativa giurisprudenza della Corte costituzionale, nel

2

³ Marco Olivetti, *Diritti fondamentali*, Giappichelli Editore, 2018.

contesto del quadro giuridico di riferimento sul piano internazionale e comunitario (ossia relativo alle istituzioni dell'Unione Europea).

- **I. 1. Sul piano internazionale ed europeo** la garanzia della libertà di manifestazione del pensiero è da tempo ampiamente riconosciuta e tutelata e possiamo richiamare almeno 3 fonti:
 - già l'art. 19 del Patto (noto anche come "Convenzione") internazionale sui diritti civili e
 politici, un trattato delle Nazioni Unite nato dall'esperienza della Dichiarazione Universale
 dei Diritti dell'Uomo ⁴ concluso a New York nel 1966 ed in vigore anche in Italia dal 1978;
 - così l'art. 10 CEDU Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ⁵ firmata dal Consiglio Europeo a Roma nel 1950 ed in vigore in Italia dal 1953;
 - e analogamente l'art. 11 della "Carta di Nizza" Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sottoscritta dalle istituzioni dell'Unione Europea a cui l'art. 6 del Trattato di Lisbona, in vigore dall'1/12/2009, ha attribuito il medesimo valore giuridico dei Trattati della UE.

I. 2. L'ampio riconoscimento nella Costituzione italiana e la qualificazione nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

La libertà di pensiero è certamente annoverabile tra i "diritti inviolabili dell'uomo" che, a norma dell'art. 2 Cost. in cui sono esposti i Principi fondamentali, "La Repubblica riconosce e garantisce" all'uomo "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"; quindi, inevitabilmente, anche nella sua pubblica espressione e manifestazione, sancita poi specificamente nella Parte Prima della Costituzione dedicata ai singoli Diritti e doveri dei cittadini, sezione Rapporti civili, come libertà di manifestazione del pensiero, all'art. 21, comma 1: "Tutti

Art 19

1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.

 $(\underline{http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/documenti-ue/Documents/Patto%20diritti%20civili%20e%20politici NY19661.pdf} \ consultato \ illustrational transfer of the property of th$

Art. 10 Libertà di espressione:

⁴ Concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato dall'Italia il 15/9/1978 ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976, in Italia il 15/12/1978.

^{2.} Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.

^{3.} L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.

⁵ Firmata a Roma il 4 novembre 1950 dai 13 Stati al tempo membri del Consiglio d'Europa (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia) è entrata in vigore il 3 settembre 1953; in Italia in vigore dal 10 ottobre 1955.

¹ Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

^{2.} L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" ⁶.

La Corte costituzionale ha qualificato la libertà di manifestazione del pensiero come «coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione» (sent. n. 11/1968), come la «pietra angolare dell'ordine democratico» (sent. n. 84/1969) e come «il più alto fra i diritti fondamentali» (sent. n. 168/1971).

I. 3. I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero nel confronto con altre libertà e diritti: il caso Lituania.

Anche questo ambito è regolato dalla disciplina internazionale. Lo stesso art. 10, comma 2 della CEDU già richiamato contiene una elencazione tassativa degli interessi preminenti per la salvaguardia dei quali i singoli Stati possono adottare restrizioni alla libertà di espressione.

Il potere di valutare la sussistenza di tali esigenze restrittive deve tuttavia essere esercitato, dai singoli Stati, in conformità con il quadro normativo e giurisprudenziale comunitario; alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, che è l'organo giurisdizionale con sede a Strasburgo preposto a vigilare sul rispetto della Convenzione EDU che prevede tale principio, in ultima analisi, spetterebbe il potere di verificare che le eventuali difformità non compromettano l'esercizio di tale libertà.

Si tratta di un principio che forse alcuni ricordano, perché se ne è parlato a fronte di un caso specifico recente (Sekmadienis Ltd. vs Lituania).

Il Governo della Lituania aveva irrogato una sanzione alla agenzia pubblicitaria *Sekmadienis Ltd.* per una campagna pubblicitaria riguardante un'azienda di abbigliamento, che ritraeva due giovani che richiamavano le figure di Gesù e Maria, con didascalie recanti tali nomi, e la Corte nazionale lituana aveva ritenuta legittima la sanzione irrogata dal Governo lituano per violazione della libertà religiosa.

L'agenzia ricorre alla Corte EDU, denunciando il Governo lituano per violazione della libertà di espressione.

La Corte EDU interviene con sentenza del 30 gennaio 2018.

Nel caso specifico la Corte EDU ha riconosciuto preminente la libertà di espressione dell'agenzia

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

⁶ Art. 21 Costituzione italiana:

rispetto alla denunciata violazione della libertà religiosa, peraltro con una sentenza verso la quale si possono esprimere riserve sotto diversi profili.

Uno dei quali è appunto il fatto che il bilanciamento fra le libertà e la valutazione sull'eventuale limitazione dell'una a fronte della salvaguardia della preminenza dell'altra è una competenza riservata alle giurisdizioni nazionali, rispetto alle quali il ricorso alla Corte di Strasburgo continua ad avere carattere di sussidiarietà. Invece nel caso in esame la Corte EDU non si è limitata a prendere atto del fatto che la valutazione da parte della Corte nazionale lituana fosse stata adottata a seguito di tale bilanciamento, ma ha invece sostenuto che il bilanciamento non ci fosse stato (punto 79 della sentenza); anzi ha ritenuto che la Corte lituana avrebbe operato un incongruo bilanciamento dei diritti fondamentali in discussione, assegnando, irragionevolmente, una prevalenza assoluta ed esclusiva alla libertà religiosa (punto 83). Conseguentemente si è sentita in dovere di intervenire, entrando nel merito e decidendo quale fosse – quindi secondo la Corte europea e non secondo la Corte nazionale lituana – fra le due libertà quella da ritenersi prevalente, e quale invece fosse sacrificabile ⁷.

I. 4. I limiti "impliciti" nella giurisprudenza della Corte costituzionale e nella dottrina: gli interessi costituzionalmente rilevanti.

Nell'ambito nazionale italiano l'unico limite espressamente previsto per la libera manifestazione del pensiero è indicato dallo stesso art.21 della Costituzione, che, al comma 6, lo individua nel "buon costume".

Peraltro la Corte costituzionale ha precisato che «La libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21.1 Cost., trova i suoi limiti non soltanto nella tutela del buon costume [ex art. 21 comma 6 Cost., peraltro solo con riguardo alle "pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni"], ma anche nella necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale e nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una finalità immanente del sistema (sent. n. 19/1962, n. 87/1966, n. 84/1969)».

La stessa Corte, con sent. n.9/1965 ha indicato con chiarezza le condizioni di legittimità di qualunque limite alla libera manifestazione del pensiero, siano essi "espliciti" o impliciti": «limitazioni sostanziali di questa libertà non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali, si rinvengano essi esplicitamente enunciati nella Carta costituzionale o si possano, invece, trarre da questa mediante la rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione giuridica».

Si parla al riguardo di «interessi costituzionalmente rilevanti».

5

⁷ Cfr. il commento alla sentenza di Antonio Casciano in https://www.centrostudilivatino.it/il-caso-lituania-e-la-deriva-secolarista-della-corte-edu/ consultato il 16/1/2020.

PARTE II

ALCUNI PROBLEMI

II. 1. il "politicamente corretto" in ambito giuridico rischia di coincidere con il giudizialmente arbitrario.

La norma di legge è per definizione "generale ed astratta", ossia ha come destinatari non soggetti determinati, ma una platea indeterminata di soggetti ("generale") e non è riferita a un caso specifico e concreto, bensì a una serie ipotetica di fatti che possono verificarsi ("astratta").

Il sistema giuridico prevede la configurazione teorica di una situazione – chiamata "fattispecie" – e la conseguente disciplina applicabile a tutti i casi che sono ascrivibili a quella fattispecie; è compito del legislatore (il Parlamento) delineare le fattispecie e la relativa disciplina. Al verificarsi delle situazioni concrete è invece compito dell'interprete e di chi a vario titolo esercita un ruolo che implica l'attività di conoscenza e di applicazione delle norme, ricondurre la casistica reale alle fattispecie generali ed astratte per applicarne di conseguenza la disciplina vigente.

Ma "generale" non significa "generico".

Ora, se la norma di legge che si vuole antidiscriminatoria è molto generica, la libertà di espressione di ciascuno rischia di finire col dipendere sempre più dall'ideologia che ispira il singolo giudice che sarà poi chiamato ad applicarla. E questo, se e quando si verifica, evidentemente non va né nel senso della libertà (di qualunque libertà e in particolare di quella di manifestazione del pensiero), né in quello dell'eguaglianza fra le persone, sancita anche dall'art.3 della Costituzione.

Questo richiama almeno due problemi di assoluta attualità:

a. quello del giudice creatore del diritto

Assistiamo a una situazione in cui i desideri di ciascuno passano da individuali a diventare pretese a valenza sociale: ossia si rivendica il fatto che qualcuno li deve necessariamente soddisfare, qualunque essi siano, per il solo fatto che c'è qualcuno che lo vuole.

E' la richiesta che diventino diritti.

E se questo avviene, sorgono inevitabilmente dei correlati doveri a carico di qualcuno.

Di solito mediante l'iniziale opera creatrice di qualche giudice ⁸che si auto attribuisce il ruolo – che nessuno gli ha mai assegnato, anzi, al contrario l'art. 25 Cost. lo prevede "soggetto soltanto alla legge" – di creare "nuovo diritto" e "nuovi diritti" ⁹. Generalmente ciò avviene a partire dall'affermazione, indimostrata, che ci sarebbe un'esigenza da soddisfare, ossia una materia che

⁸ Si veda quanto detto poco fa dal prof. Botturi sul "procedimento creativo" del "politicamente corretto".

⁹ Sulla teorizzazione e promozione di tale ruolo del giudice cfr. Gustavo Zagrebelsky, costituzionalista e già Presidente della Corte costituzionale in *Il diritto mite*. *Legge, diritti, giustizia*, Einaudi, Torino, 1992, pp. 201-203: «*La ragione della temuta "esplosione" soggettivistica dell'interpretazione* è [...] *da rintracciare nel carattere pluralistico della società attuale e di quella società parziale che è la comunità dei giuristi e di coloro che operano attraverso il diritto [...]. <i>La causa dell'incertezza nei processi di applicazione del diritto non* è in una cattiva disposizione mentale dei giuristi ma nel deperimento di un quadro di principi di senso e valore generalmente condiviso. [...] In presenza di diversi contesti di senso e valore, nemmeno la lettera è una certezza. [...] Senza considerare che molte domande nuove poste al diritto dal progresso tecnologico (si pensi alla tecnologia genetica) forse più opportunamente possono trovare una prima risposta in una procedura giudiziaria in cui si mettano a confronto prudentemente i principi coinvolti, piuttosto che in assemblee politiche dove il richiamo ai principi è spesso uno strumento di militanza di parte».

richiederebbe una disciplina normativa, che invece purtroppo non c'è; inoltre ciò accade spesso invocando non solo il fatto che l'ordinamento giuridico italiano sarebbe lacunoso, ma anche che il nostro Paese risulterebbe così in ritardo (?...) rispetto ad altri Paesi; tutto questo mentre si dà per acquisito l'assunto, altrettanto indimostrato, secondo il quale ciò che avviene all'estero sia sempre meglio di quanto avviene in Italia.

Quindi accade che

- si facciano sentenze in cui vengono elaborati nuovi principi giuridici
- fintato che ci sarà un Parlamento (e prima o poi ci sarà, come la storia e l'esperienza dimostrano) che si incaricherà di prendere quelle sentenze e farle diventare norme di legge, così "colmando" il preteso vuoto legislativo ¹⁰.

Un problema che ha evidenziato di recente anche Papa Francesco a chiare lettere, in occasione dell'**udienza al Centro Studi Rosario Livatino il 29.11.2019** ¹¹ parlando di una «*giurisprudenza che*

¹⁰ Per un approfondimento del tema, anche con riferimento alla materia del "fine vita" e ai criteri giurisprudenziali elaborati sul caso Welby, cfr. - nell'ambito di un ciclo di tre articoli di Guido Piffer – Tomaso Emilio Epidendio pubblicati in ilsussidiario.net - in particolare: *Chi è il giudice nell'epoca dei diritti-desiderio ?* (24/3/2011 in https://www.ilsussidiario.net/news/cultura/2011/3/24/giustizia-chi-e-il-giudice-nell-epoca-dei-diritti-desiderio/161370/); *Perché i diritti-desiderio promettono l'infinito, ma lo tradiscono ?* (31/3/2011 in

desiderio/161370/); Perché i diritti-desiderio promettono l'infinito, ma lo tradiscono ? (31/3/2011 in https://www.ilsussidiario.net/news/cultura/2011/3/31/giustizia-perche-i-diritti-desiderio-promettono-l-infinito-ma-lo-tradiscono/163543/). Nella vicenda relativa a Eluana Englaro (1970-2009) i giudici della Cassazione nel 2007 si appellarono alle soluzioni giurisprudenziali adottate in altri Paesi (in particolare privilegiando quelle favorevoli all'eutanasia) e in tale contesto enuclearono come principio di diritto la qualificazione di idratazione e alimentazione come trattamenti sanitari, come tali soggetti al consenso del paziente (nel caso di specie ricostruito ex post) e quindi rinunciabili (sentenza n. 21748 del 16/10/2007, in https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Giurisprudenza/Corte-di-Cassazione-sez.-l-civ.-Caso-Englaro-interruzione-dei-trattamenti-e-incapacita). Dieci anni dopo, la legge sulle Disposizioni anticipate di trattamento del 2017 ha trasposto quei principi, contenuti nella sentenza della Cassazione del 2007, nell'art. 1, comma 5 della legge n. 219 del 22/12/2017 (tutti i documenti citati on line nella presente nota sono stati consultati il 16/1/2019).

¹¹ dal Discorso del Santo Padre Francesco ai membri del Centro Studi Rosario Livatino, Città del Vaticano, 29.11.2019: «Pronunce per le quali l'interesse principale di una persona disabile o anziana sarebbe quello di morire e non di essere curato; o che – secondo una giurisprudenza che si autodefinisce "creativa" – inventano un "diritto di morire" privo di qualsiasi fondamento giuridico, e in questo modo affievoliscono gli sforzi per lenire il dolore e non abbandonare a sé stessa la persona che si avvia a concludere la propria esistenza.

In un'altra conferenza, Rosario Livatino così descrive lo statuto morale di chi è chiamato ad amministrare la giustizia: «Egli altro non è che un dipendente dello Stato al quale è affidato lo specialissimo compito di applicare le leggi, che quella società si dà attraverso le proprie istituzioni». Tuttavia, si è venuta sempre più affermando una diversa chiave di lettura del ruolo del magistrato, secondo la quale quest'ultimo, «pur rimanendo identica la lettera della norma, possa utilizzare quello fra i suoi significati che meglio si attaglia al momento contingente» (Canicattì, 7 aprile 1984, in Il ruolo del Giudice nella società che cambia, a cura della Postulazione).

Anche in questo l'attualità di Rosario Livatino è sorprendente, perché coglie i segni di quel che sarebbe emerso con maggiore evidenza nei decenni seguenti, non soltanto in Italia, cioè la giustificazione dello sconfinamento del giudice in ambiti non propri, soprattutto nelle materie dei cosiddetti "nuovi diritti", con sentenze che sembrano preoccupate di esaudire desideri sempre nuovi, disancorati da ogni limite oggettivo.

Il tema che avete scelto per il convegno di oggi [il riferimento è al Convegno nazionale del Centro Studi Rosario Livatino che si è tenuto nella stessa giornata del 29/11/2019 presso il Senato della Reppublica sul tema Magistratura in crisi. Percorsi per ritrovare la giustizia] si inserisce in questo solco, e chiama in causa una crisi del potere giudiziario che non è superficiale ma ha radici profonde. Anche su questo versante, Livatino ha testimoniato quanto la virtù naturale della giustizia esiga di essere esercitata con sapienza e con umiltà, avendo sempre presente la «dignità trascendente dell'uomo», che rimanda «alla sua natura, alla sua innata capacità di distinguere il bene dal male, a quella "bussola" inscritta nei nostri cuori e che Dio ha impresso nell'universo creato» (Discorso al Parlamento Europeo: Insegnamenti di Francesco, vol. II, 2 [2014], 626)».

si autodefinisce "creativa"», di sentenze che «inventano un "diritto di morire" privo di qualsiasi fondamento giuridico», di «sconfinamento del giudice in ambiti non propri, soprattutto nelle materie dei cosiddetti "nuovi diritti", con sentenze che sembrano preoccupate di esaudire desideri sempre nuovi, disancorati da ogni limite oggettivo».

- **b. e quello dello "spazio giuridico europeo"** e del ruolo della Corte dei Diritti dell'uomo di Strasburgo, come anche il rapporto con le Corti e con la legislazione nazionale per una "integrazione dei diritti" (come nel caso della Lituania sopra richiamato) ¹².
- **II. 2. Il politicamente corretto a ben vedere è intrinsecamente contraddittorio**, e non lascia tranquilli sul comportamento da seguire, pur volendosi adeguare ai canoni à *la page*.

Il problema – per vederne le ricadute sul tema di cui ci occupiamo oggi – è il risultato paradossale che si genera.

Avviene cioè tutta quest'opera di:

- enucleazione di nuovi pretesi diritti;
- conseguente invocazione e approvazione di norme di tutela e di riconoscimento pubblico di tali "nuovi diritti";
- loro affermata prevalenza senza se e senza ma, "a prescindere";
- spinta sui correlati doveri in capo a chiunque, di astenersi da qualunque manifestazione (invece legittima, come abbiamo visto) di un diverso pensiero o opinione, o di un dissenso, anche se esposti in modo corretto;
- penalizzazione/censura di chi non si riconosce nei canoni del pensiero corrente, veicolato da chi ha (o da coloro ai quali viene data) la possibilità di diffondere pensiero, idee, stereotipi, *cliché*, con mezzi, strumenti, "palcoscenici" di comunicazione,

fino ad arrivare a sostenere che anche il solo manifestare un convincimento diverso potrebbe essere oggetto di sanzione in quanto ciò sarebbe già di per sé, oggettivamente, una ingiusta discriminazione dell'altro.

Tutto questo elimina in radice quell'opera di sapiente ponderazione e di bilanciamento fra le libertà, che invece è imprescindibile per evitare l'esito paradossale di cui oggi siamo proprio qui a parlare.

Il testo completo è disponibile anche in https://www.centrostudilivatino.it/discorso-del-santo-padre-francesco-ai-membri-del-centro-studi-rosario-livatino/ consultato il 12/1/2020.

¹² Circa dieci anni fa il prof. Sabino Cassese, già giudice costituzionale e accademico illustre, in un testo intitolato "Tribunali di Babele" partiva da un assunto: lo sfaldamento della sovranità statale e il vuoto che essa lascia a beneficio di nuovi soggetti regolatori, in gran parte appartenenti alle giurisdizioni, nazionali, sovranazionali ed internazionali. 2Le corti stanno assumendo un ruolo importante nella definizione dei rapporti fra ordinamenti giuridici. Si parla di "judicial dialogue" o "judicial conversation", di "inter-judicial coordination" e di una "community of judges" [...] A questo punto, lentamente (molto lentamente), il diritto prende il posto della politica nell'arena globale. Se prima si era passati dalle spade alle feluche, ora si passa dalle feluche alle toghe» (I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, Donzelli, Roma 2009, pp. 3-5).

Assistiamo cioè alla negazione a priori di un diritto fondamentale della persona: quello di esprimersi liberamente.

Insomma, la pressante invocazione di continui nuovi diritti, da affermare con forza dietro lo scudo della non discriminazione, in realtà rischia di generare l'effetto opposto: la negazione di un diritto fondamentale, che invece non è nuovo, perché appartiene al nucleo dei diritti essenziali connaturati alla persona e che come tale è patrimonio di una cultura e di una civiltà giuridica fondate sulla libertà e il rispetto della persona, considerata sempre come un fine e mai come un mezzo.

PARTE III

QUALCHE CONTRIBUTO PROPOSITIVO (DI METODO E DI CONTENUTO)

Dopo essermi soffermato sulla qualificazione della libera manifestazione del pensiero e della sua disciplina giuridica, nonché sulla diagnosi di alcuni problemi, cerco di esporre qualche considerazione in chiave di contributi propositivi, sia di metodo sia di contenuto.

III. 1. Per un prudente bilanciamento dei diritti nel perseguimento dell'aequitas.

In sintesi il percorso appena descritto, che va dall'invenzione del "nuovo diritto" alla negazione del diritto, si articola in 3 o 4 momenti:

- 1. trasformazione del desiderio in pretesa, quindi invocato come diritto;
- 2. parte della magistratura "se ne fa carico" e con giurisprudenza creativa genera nuovi diritti;
- 3. (eventuale, ma reale) il Parlamento consolida le sentenze creative trasformandole in articoli di legge;
- 4. l'esito paradossale è che per affermare nuovi diritti vengono negati diritti da secoli percepiti come innegabili e regolati come tali dalla consolidata tradizione giuridica, come quello della libertà di manifestare il proprio pensiero.

Le esigenze della Giustizia - con la G maiuscola! - e il rispetto delle persone – di tutte! – impongono invece un percorso diverso, di cui propongo alcuni spunti:

- 1. non distinguere tra "figli e figliastri" di questo mondo, riconoscendo pari dignità a chiunque e garantendo a ciascuno la medesima libertà di espressione pubblica;
- 2. dedicarsi a un'opera importante, con la consapevolezza che si tratta di materia delicata e che come tale va trattata con atteggiamento prudente: la ricerca sapiente del bilanciamento, nel perseguimento dell'aequitas, che è "la giustizia del caso singolo", ossia della miglior declinazione realisticamente possibile della Giustizia (il principio generale) nella situazione concreta (l'applicazione, cioè, del principio generale con una modalità che consenta di realizzarlo realmente, nello specifico contesto e nel singolo caso);
- 3. stiamo quindi proponendo di accostarsi al tema con un approccio che non è quello della invocazione di una pretesa contraria, magari con la medesima veemenza ideologica di cui sentiamo invece il peso, ma appunto con modalità e argomenti che sono non una pretesa ideologica di segno opposto, bensì il contrario del metodo ideologico.

III. 2. Uscire dalle ambiguità fuorvianti, concettuali e lessicali.

Le discriminazioni vanno sempre prevenute e contrastate, ma con chiarezza concettuale prima ancora che lessicale, e sappiamo quanto il politicamente corretto interviene proprio nell'ambito del linguaggio.

Ad esempio, il "politicamente corretto" spesso invoca la non discriminazione.

Un concetto che chiama in causa nozioni basilari quali l'uguaglianza e la diversità.

Sui quali siamo chiamati a riaffermare l'evidenza: l'uguaglianza di situazioni richiede omogeneità di trattamento, la diversità di situazioni richiede trattamenti differenziati, e questo nulla ha a che vedere con le ingiuste discriminazioni.

In tal senso sul piano giuridico anche la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire come deve essere correttamente inteso il principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 Cost., affinché sia effettivo e non teorico: uguale trattamento giuridico per situazioni omogenee, disciplina giuridica differenziata per situazioni diverse e non assimilabili ¹³.

Libertà: va sempre rispettata e non tollera omogeneizzazioni forzate.

Ma questo risulta possibile quando non si fa riferimento alla categoria astratta de "La Libertà", ma quando si guarda alle libertà concrete.

Uno dei rischi presenti nella nostra epoca è proprio quello di una libertà molto sbandierata, ma poco rispettata.

Questo perché l'enunciazione del diritto viene fatta in nome di una falsa uguaglianza, che è invece egualitarismo ideologico, cioè quel modo di procedere che non guarda alla realtà e alle specificità che essa presenta nei suoi diversi aspetti.

Il pericolo insito in questo è che apre alla facile omologazione di pensiero e di costumi, funzionale a una prevaricazione di chi detiene il potere sulla società e sulle persone che la compongono, quindi un pericolo a vocazione totalitaria.

III. 3. metodo costruttivo.

Dobbiamo conservare un atteggiamento di cautela.

Sono evidentemente temi che appassionano, per tanti motivi:

- perché toccano da vicino i diritti e le libertà primarie, fondamentali della persona
- e che quindi sentiamo vicini

- perché percepiamo che, giustamente, non siamo disposti a concedere nulla sul fronte dei nostri beni primari e personali, come è anche la libertà di manifestare il nostro pensiero

¹³ Cfr. in proposito anche Fausto Cuocolo, *Istituzioni di diritto pubblico*, Giuffrè editore, 11[^] edizione,2000, p. 653: "*In via astratta, diversità di trattamento fondate sulle prospettate diversità di situazione obiettiva, non possono escludersi, essendo evidente che le diversità naturali che intercorrono fra uomo e donna possono creare situazioni nelle quali la parità di trattamento, e non la disparità, violerebbe il principio di equaglianza" e gli esempi ivi riportati.*

- e che quindi non vogliamo subire ingiuste limitazioni o peggio ancora ingiustificate discriminazioni, o addirittura incriminazioni, se non sussiste una chiara fattispecie di reato
- avendo chiaro che in uno Stato civile democratico di una democrazia autentica e non solo di facciata non c'è posto per il reato di opinione
- perché questo caratterizza i totalitarismi
- tutti, più o meno espliciti o "subdoli", per usare l'efficace espressione di quel campione di libertà e di democrazia che tanto ha contribuito a cambiare la storia dei popoli, richiamando a non avere paura della verità, delle libertà, dei diritti fondamentali delle persone e del loro rispetto e riconoscimento anche pubblico, che è stato san Giovanni Paolo II, nell'enciclica *Centesimus Annus* del 1° maggio 1991, parlando di rischio di "totalitarismo democratico".

Tuttavia, l'importanza, anzi l'urgenza, del tema non deve andare a scapito dell'equilibrio.

Poiché il contesto nel quale viviamo è quello che è, è il caso – senza autocensurarsi e al contrario sempre dicendo il vero – di non offrire con evidenza il fianco agli attacchi.

Sempre ricordandoci che nessuno dei martiri cristiani ha cercato il martirio, né ha posto lui le premesse per subirlo.

Dobbiamo aiutarci a tener presente questo, soprattutto quando siamo chiamati ad affrontare temi fra i più controversi e difficili. Come ad esempio spesso ci accade anche nelle attività che svolgiamo come Centro Studi Rosario Livatino.

Occorre cercare di

- stare sui fatti
- sull'approfondimento scientifico (nel nostro caso essendo un Centro studi)
- e distinguere i fatti dalle opinioni.

Dico questo serenamente pur non avendo mai avuto come Centro Studi Rosario Livatino un approccio asettico, in nome di una presunta neutralità, che invece sacrifica o maschera la verità, bensì sempre anche di chiara valutazione e giudizio. Ma sempre fornendone – perlomeno questa è l'intenzione e lo sforzo – argomenti di ragionevolezza, come offerta di contributi alla riflessione, alla valutazione e alle decisioni, sia in ambito giuridico sia di politica sociale e giuridica.

Quindi assumendo posizioni che evidentemente possono anche non essere condivise, ma che consentono un dialogo autentico, in quanto leale e intellettualmente onesto, quando è un confronto fondato su argomenti. Questo presuppone e mai fa mancare il rispetto dell'altro, anzitutto sempre come persona prima ancora che come interlocutore, anche laddove l'altro è su posizioni molto diverse da quelle che sosteniamo.

Oltre che giusto, questo certamente offre anche meno spunti da parte di chi invece, con metodo diverso, è più incline ad attacchi frontali anziché al dialogo ragionato sui contenuti ¹⁴.

⁻

¹⁴ Esemplare in tal senso è il saggio del prof. Mauro Ronco *Impegno solidale per la vita* nel volume *Il "diritto" di essere uccisi: verso la morte del diritto?*, Giappichelli editore, Torino, 2019, pp.131 e ss.

Considerazioni conclusive.

Se rispettiamo la persona possiamo sperare di vivere in società a misura d'uomo.

Tutti possono e devono fare la propria parte.

In particolare, chi ha ed esercita ruoli, e quindi ha oggettivamente delle responsabilità, in ambito educativo, culturale, sociale, della comunicazione, politico, è chiamato ad agire nel contesto dell'art. 2 Cost., che, giova ribadirlo, affida alla Repubblica il compito di riconoscere e tutelare i diritti inviolabili dell'uomo non solo come singolo (ad esempio la sua libertà di pensiero), ma anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.

Quindi anche nell'esercizio della libertà di pensiero non solo privata, ma anche pubblica, in attuazione dello specifico diritto di manifestazione pubblica del pensiero sancito dall'art. 21 Cost.

Se questo avviene, non in teoria ma in concreto, si potrà avere attuazione del principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione.

In particolare, dell'uguaglianza qualificata in diritto come "sostanziale" di cui al 2° comma dell'art. 3 Cost. ¹⁵, che avviene mediante la rimozione degli ostacoli di ordine sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Così, perseguendo il fine indicato nel comma 1 del medesimo articolo 3, quello che si qualifica come uguaglianza "formale", ossia la "pari dignità sociale":

- "dignità", di chiunque, anche di chi coltiva un pensiero integro, ma non "unico" e non "politicamente corretto" (... o corrotto?);
- e dignità non solo personale, ma appunto "sociale".

Due capisaldi per la nostra convivenza civile sui quali spero di aver dato un contributo con le considerazioni che ho proposto.

E il cui perseguimento sostanziale può allontanare il rischio di cadere, in modo più o meno evidente, in una forma di convivenza apparentemente pacifica, ma che quando è intrinsecamente viziata produce sempre un male, anche quando questo male si mostra sotto specie di bene, di bene democratico.

Il malessere sociale è l'esito certo, già conosciuto nella storia, del trionfo dell'ideologia.

E l'ideologia nella sua essenza è sempre la stessa, anche se nel tempo e nella storia di volta in volta si manifesta in forme diverse.

Una di quelle oggi più alla moda è il cosiddetto "pensiero unico" e "politicamente corretto".

_

¹⁵ Art. 3 Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E`compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

In questo contesto – non facile – in cui è in gioco la libertà, più volte oggi evocata, messa a rischio dalle opinioni correnti, che diventano La Opinione, Il Pensiero, unico e dominante, non dobbiamo temere.

Non dobbiamo temere, se – non condizionati dal consenso o meno della maggioranza – ancoriamo l'esercizio della nostra libertà a un parametro certo, che è la ricerca onesta, paziente, talvolta faticosa ma sempre sincera, della verità delle cose.

"22 + 2 fa 4, non 22" ¹⁶.

La verità non è politicamente corretta o scorretta, è la verità. Punto.

Ed è la Verità che ci rende liberi ¹⁷.

Vi ringrazio.

¹⁷ Cfr. Gv 8,32

¹⁶ Cfr. il video *Matematica alternativa: 2 + 2 = 22. Possibile ? (Alternative math)* proiettato in apertura di questo Convegno e disponibile in https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5 -XgoJcK9E consultato il 18/1/2020.